

**INDIRIZZI E LINEE GUIDA PER LA REALIZZAZIONE DI MANUFATTI IN LEGNO PER RICOVERO
ATTREZZI IN APPLICAZIONE DEL PUNTO A.19 DELL'ALLEGATO A DEL D.P.R. 31/2017**

Premessa

Le suddette linee guida riguardano esclusivamente la norma paesaggistica e forestale di competenza.

Con riferimento all'aspetto urbanistico edilizio si evidenzia quanto previsto dall'art. 62 comma 1 bis della L.R. n. 12/2005 e s.m.i. invitando a contattare la competente amministrazione comunale.

Considerato quanto disposto dal DPR 31/2017 all'allegato A punto A.19 il quale esclude dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica il seguente intervento:

A.19. nell'ambito degli interventi di cui all'art. 149, comma 1, lettera b) del Codice:
"....., singoli manufatti amovibili, realizzati in legno per ricovero di attrezzi agricoli, con superficie coperta non superiore a cinque metri quadrati e semplicemente ancorati al suolo senza opere di fondazione o opere murarie ..."

Al fine di rendere il più possibile omogenea l'applicazione della suddetta norma – valida solo ai fini paesaggistici – si precisa che l'applicazione della stessa comporterà l'inoltro al Parco di una semplice comunicazione preventiva sottoscritta dal proprietario o possessore di un diritto reale sul bene, nella quale lo stesso dovrà dichiarare che:

- la struttura verrà realizzata in area non boscata;
- il manufatto rispetterà le indicazioni dell'allegato A punto A.19, e pertanto si impegna a realizzare un manufatto:
 - amovibile;
 - singolo;
 - in legno;
 - ad uso ricovero di attrezzi agricoli;
 - con superficie coperta non superiore a 5,00 mq.;
 - semplicemente ancorato al suolo senza opere di fondazione o opere murarie.

Il manufatto dovrà essere realizzato secondo le seguenti prescrizioni:

- non dovrà interessare superfici boscate e sottoposte a vincolo idrogeologico;
- non dovrà danneggiare la vegetazione arborea o arbustiva esistente;
- l'altezza massima al colmo non dovrà essere superiore a 2,50 m. all'estradosso;
- il manto di copertura dovrà essere in guaina color rosso o tegole canadesi color rosso, o in alternativa coppo-unicoppo color rosso;
- la larghezza della gronda non dovrà superare 0,50 m.;
- la copertura dovrà essere a due falde;
- la realizzazione del manufatto non dovrà comportare scavi o movimenti di terra e lo stesso potrà essere posato a terra su un letto di inerti e sovrastante pavimentazione in mattonelle di cemento da giardino;

In ogni caso dovranno essere soddisfatte le distanze dai confini previste dai Regolamenti comunali e dal Codice Civile.

L'installazione delle sopracitate strutture è limitata a una per singola proprietà.